

Bologna, 04 agosto 2026

BANDO DI MOBILITÀ DEL PERSONALE AFAM PER L'A.A. 2026/2027
PERSONALE DOCENTE

AFAM084 LINGUAGGI E PRATICHE ARTISTICHE DELLA DECORAZIONE
(ex ABAV11 DECORAZIONE)

IL DIRETTORE

- VISTA la Legge 21 Dicembre 1999 n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 - Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Bologna approvato con Decreto n. 49 del 19/03/2004;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Accademia di Bologna;
- VISTO il DPR 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
- VISTO il DPR 3 maggio 1957, n. 686 - Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e ss.mm.ii.;
- VISTO il DPCM del 07/02/1994, n. 174 - Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili, in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
- VISTO il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* e ss.mm.ii.;

- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 35-ter rubricato “portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento INPA il quale esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- VISTO il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*” e “*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*”;
- VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8 - Codice dell'amministrazione digitale;
- VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO il D.Lgs 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTO l'art. 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

- VISTO** il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma *2-bis* dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;
- VISTO** il DM del 10 aprile 2019, n. 331 - Equipollenza dei titoli AFAM ai titoli universitari;
- VISTA** la Legge 19 giugno 2019, n. 56 - Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, in particolare, l'articolo 3;
- VISTO** il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento;
- VISTA** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-*bis*, c. 3;
- VISTA** la Legge 5 novembre 2021, n. 162 - Modifiche al codice di cui al D.Lgs. 198/2006, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo;
- VISTO** il DPR n. 83 del 24 aprile 2024 - Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;
- VISTO** il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione di cui ai vigenti CCNL;
- VISTA** la Nota MUR n. 9433 del 28/07/2025 - Reclutamento personale docente e tecnico amministrativo AFAM a.a. 2025-26;
- VISTA** la nota MUR n. 10490 del 01/09/2025 - Pubblicazione verbale confronto in materia di criteri per la mobilità del Personale AFAM 2025;
- VISTO** il Regolamento procedure concorsuali del personale docente a tempo indeterminato dell'Accademia di Belle Arti di Bologna Prot. 2243/2026 del 20/02/2026;
- VISTA** la Nota MUR n. 6324 del 30/06/2026 - Programmazione triennale del reclutamento del personale delle istituzioni AFAM. Compilazione del budget assunzionale. Scambi di sede per il personale docente e tecnico amministrativo;
- VISTA** la nota MUR n. 7553 del 24/07/2026 e aggiornamento - Reclutamento personale docente e ricercatore a.a. 2026/2027 - come aggiornata dalla nota MUR n. 7866 del 30/07/2026;
- VISTA** il budget assunzionale per l'a.a. 2026/2027 risultante dai dati presenti nella piattaforma di cui alla Nota MUR n. 93 del 9 luglio 2026;
- VERIFICATO** che risultano ad oggi vacanti n. 7 posti da docente di I fascia;
- CONSIDERATO** che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche, secondo quando disposto

dal sopra richiamato DPR 83/2024;

VISTA la delibera n. 63 del Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2026 con la quale, in sede di aggiornamento del Piano triennale di reclutamento, si definisce, su proposta del Consiglio Accademico (delibere n. 35 del 09/07/2026 e n. 36 del 15/07/2026), l'allocazione del budget assunzionale per l'a.a. 2026/2027,

RITENUTO di avviare nel corso dell'a.a. 2026/2027 procedure selettive per le citate n. 7 cattedre, optando per la messa a mobilità di un posto nel settore artistico-disciplinare AFAM084 Linguaggi e pratiche artistiche della decorazione e il reclutamento tramite concorso selettivo pubblico di n. 6 unità nei restanti settori artistico-disciplinari;

DECRETA

Art. 1 – Oggetto

1. È indetta una procedura di mobilità per n. 1 posto profilo personale docente – CCNL IR – sezione AFAM – per il seguente settore artistico-disciplinare:

Codice	Settore artistico disciplinare ed eventuale profilo
AFAM084	LINGUAGGI E PRATICHE ARTISTICHE DELLA DECORAZIONE (ex ABAV11 Decorazione)

2. La sede di servizio del posto messo a mobilità è l'Accademia di Belle Arti di Bologna.
3. Riguardo alla rispondenza della professionalità ricercata con i fabbisogni della ricerca e dell'offerta formativa dell'istituzione, si evidenzia che al/alla candidato/a è richiesta una comprovata esperienza riguardo le competenze specialistiche e metodologiche proprie dell'insegnamento, con particolare riferimento a quanto descritto in declaratoria.
4. Ai fini dell'inserimento del personale docente in graduatoria, si procede come descritto nel presente bando.
5. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia (www.ababo.it), sul portale del reclutamento InPA (www.inpa.gov.it), di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
6. L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere docenti a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM inquadrati nell'area e nel profilo professionale per il quale è stata indetta la procedura;
 - b) essere docenti a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM inquadrati in un settore artistico-disciplinare diverso da quello oggetto del bando di mobilità, presentando contestualmente alla propria candidatura apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare AFAM084 LINGUAGGI E PRATICHE ARTISTICHE DELLA DECORAZIONE. La domanda è valutata preventivamente dal Consiglio accademico ai sensi

dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. 83/2024, fermo restando il successivo parere favorevole del CNAM, tenendo conto della congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione. Tale valutazione preliminare del CA e l'invio al CNAM avverrà a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, e comunque entro e non oltre il 28 settembre 2026. Il parere verrà reso dal CNAM entro il 2 ottobre 2026, solo per quanto concerne i candidati vincitori del presente bando, e sarà tempestivamente comunicato ai candidati dall'Accademia di Belle Arti di Bologna. Il CNAM adotta con delibera un breve giudizio motivato redatto, per ciascun candidato, con riferimento ai criteri adottati per il settore artistico-disciplinare di destinazione. Nel caso in cui il giudizio espresso dal CNAM sull'istanza di passaggio al nuovo settore di destinazione del candidato vincitore risulti non favorevole, le Istituzioni procedono allo scorrimento della graduatoria e comunicano l'esito della procedura al candidato successivo.

2. Non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il personale appartenente all'area EQ, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico e coloro che sono soggetti al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35, comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001.
3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta esclusivamente secondo il format presente sul portale del reclutamento inPA, al link: <https://www.inpa.gov.it/> accedendo tramite Identità Digitale (SPID, CIE, etc.) ed inviata **entro le ore 23.59 del giorno 30 agosto 2026**.
2. Il candidato può modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza indicata nel bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
3. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni contenute nella domanda di cui al comma 2 del presente articolo deve essere tempestivamente comunicata all'istituzione tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.ababo.it. L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4 – Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I titoli generali e di studio, così come i titoli dichiarati dal candidato nel proprio curriculum, attestanti l'esperienza lavorativa, le attitudini e il profilo professionale, devono essere posseduti **entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda**.
2. Per i titoli attestanti l'anzianità di servizio si considerano quelli maturati fino all'a.a. 2025/2026

compreso.

3. Il servizio a tempo determinato può essere valutato solo se prestato a seguito di procedura selettiva pubblica, della quale il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del Bando e della Graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto. Non saranno valutati i servizi per i quali non viene riportata tale informazione o la stessa non risulta verificabile.
4. I titoli attestanti le esigenze di famiglia devono essere posseduti sia alla data di presentazione della domanda, sia alla data della presa di servizio nell'Accademia che ha indetto la procedura.
5. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso, il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
6. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure. Si precisa che l'equivalenza dei titoli non risulterà nel riconoscimento legale dello stesso per il quale sarà necessario fornire la Dichiarazione di Valore o gli attestati di conformità rilasciati dal CIMEA.
7. Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito alla data di scadenza del bando.

Art. 5 – Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 3 o con modalità diverse da quelle indicate.
2. Sono inammissibili le domande per le quali risultino assenti i requisiti previsti dall'art. 2.
3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 – Commissione

1. La Commissione esaminatrice è composta da tre docenti a tempo indeterminato nel settore artistico-disciplinare o in settori affini a quello per cui è bandita la procedura di mobilità (art. 4, comma 5, lett. b del DPR 83/24).
2. La Commissione è nominata, dopo la scadenza del bando, con decreto del Direttore.
3. Ai componenti della Commissione di cui ai commi precedenti si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h, del DPR 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23 del DPR 83/2024.

Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU, dei sindacati territoriali e nazionali e del CNAM.

Art. 7 – Valutazione dei titoli di servizio, di studio e precedenze per il personale docente

1. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo ha come punteggio massimo complessivo 300 punti. Tale valutazione viene effettuata solo per coloro che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 350 negli ambiti di cui al successivo art. 8.
2. L'**anzianità di servizio** viene valutata intendendo con il termine “ruolo” il servizio a tempo

indeterminato e con il termine “pre-ruolo” il servizio a tempo determinato. Ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025 vengono adottati i seguenti criteri:

TITOLI DI SERVIZIO	
a) per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1)	pt. 6
b) per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato nelle Accademie di Belle Arti, nei Conservatori e negli ISIA in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza	pt. 6
c) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo diversi da quello di attuale titolarità nelle Accademie, nei Conservatori e negli ISIA nonché in ruoli o fascia diversi da quello di appartenenza	pt. 3
d) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità (2) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b)	pt. 6 per i primi tre anni pt. 2 (per ogni anno) per il quarto e quinto anno pt. 3 per ogni anno oltre al quinquennio
e) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità, senza distinzione di fascia, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) o in aggiunta a quello previsto dalla lettera c) in caso di servizio prestato su fascia diversa da quella di attuale appartenenza	pt. 6 per i primi tre anni pt. 1 (per ogni anno) per il quarto e quinto anno pt. 2 per ogni anno oltre al quinquennio
f) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola statale in Italia o in altri Paesi UE ovvero in istituzioni pubbliche di alta formazione artistica e musicale in altri Paesi UE (Ai fini della valutazione i servizi prestati all'estero devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero)	pt. 1,5

NOTE Anzianità di servizio:

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente:

- a) Ruolo dei docenti AFAM di prima fascia (dal 16/2/2005)
- b) Ruolo dei docenti AFAM di seconda fascia (dal 16/2/2005)
- c) Ruolo dei docenti dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza (fino al 16/2/2005)

Il servizio svolto con contratto subordinato ai sensi del CCNL AFAM presso le Accademie storiche statizzate è valutato al pari di quello prestato nelle Accademie di Belle Arti.

(2) Ai fini della continuità il servizio svolto all'epoca nelle sezioni staccate non è comunque cumulabile con quello prestato nella sede centrale fatto salvo quello svolto nelle sopresse sezioni staccate per ciechi. I punteggi previsti

comprendono anche la valutazione del servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego.

3. I **Titoli generali e di studio** vengono valutati, ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, con i seguenti criteri:

TITOLI GENERALI	
a) per ogni promozione di merito distinto	pt. 3
b) per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblici concorsi senza accesso riservato per esami, o esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (1)	pt. 4 per un massimo di pt. 12
c) per ogni diploma di Accademia di Belle Arti, di Conservatorio di musica, di ISIA, di Accademia di arte drammatica e danza, nonché diplomi di specializzazione o di perfezionamento conseguiti nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia o titolo estero dichiarato equipollente	pt. 5
d) per ogni titolo universitario di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca o titolo estero dichiarato equipollenti	pt. 4
e) per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università almeno di durata annuale	pt. 2 per un massimo di pt. 4

NOTE Titoli generali

- (1) È equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

4. Le **esigenze di famiglia** vengono valutate, ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, con i seguenti criteri:

ESIGENZE DI FAMIGLIA	
a) Per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1)	pt. 6
b) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2)	pt. 4
c) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2)	pt. 3
d) Per la cura e l'assistenza dei figli portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge (3) (4)	pt. 6
e) Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104 (4)	pt. 3

NOTE Esigenze di famiglia

- (1) Il punteggio spetta solo per la sede presente nella provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data del termine di scadenza di presentazione della domanda; la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza della iscrizione stessa, in alternativa, con autocertificazione ai sensi del T.U 445/2000. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nella provincia di residenza del familiare non vi siano istituzioni richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito per la provincia più vicina, purché compresa tra le preferenze espresse.

- (2) Ai fini della considerazione del figlio come inferiore ai sei anni o che non abbia superato il diciottesimo anno di età si

terrà conto della seguente prescrizione: il compimento di sei anni e diciotto anni che avvenga nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti comporta comunque l'attribuzione rispettivamente di pt. 4 e pt. 3.

(3) Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura da comportare di necessità la residenza nella provincia in cui è situato l'istituto medesimo;
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990 n. 309, programma che comporti di necessità la residenza nella provincia nel cui ambito è situata la struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art.122, comma 3, del citato D.P.R. n.309/1990.

(4) Non può essere cumulato il punteggio di cui alle lettere d) ed e) se si riferiscono alla stessa persona.

5. La valutazione delle **precedenze** di cui al presente punto, per ciascun candidato, segue il previo raggiungimento della soglia del 50% del punteggio massimo previsto nell'ambito del criterio di valutazione dell'esperienza artistica e professionale.

L'ordine delle preferenze, in conformità alle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, è la seguente:

- a) ha titolo a precedenza assoluta al trasferimento, il personale che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:
 - soggetti privi di vista
 - soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92 con un grado d'invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1^a, 2^a e 3^a annesse alla tab. A L. 648/1950.
- b) successivamente ai soggetti di cui al punto a) ha titolo ad ottenere la precedenza il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato.
- c) successivamente alle categorie di cui ai punti a) e b) hanno titolo ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito.
- d) l'attribuzione delle precedenze di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda. (1)
- e) i requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenze e dei punteggi.

NOTE Precedenze

(1) Il rapporto di discendenza e coniugio deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.

In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:

- lo stato di disabilità (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione, acquisita in modalità cartacea o telematica, o anche in copia autenticata, rilasciata dall'INPS o dalle commissioni

mediche, funzionanti presso le Aziende sanitarie locali, di cui all'art.4 L. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 D.L. 324/1993, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 45 gg. dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;

- la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede di tale accertamento provvisorio;
- la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell'articolo 94 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- per i lavoratori disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.
- per i lavoratori disabili di cui all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
- per le persone disabili assistite (solo figli maggiorenni anche adottati) nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. A tal fine:
 - i) il coniuge deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.
 - ii) è necessario, inoltre, che venga dimostrato dall'interessato, mediante autocertificazione, che con esclusione del coniuge, non vi siano parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso nell'anno accademico 2023/2024 della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; a tal fine il richiedente dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445.

Art. 8 – Valutazione dell'esperienza artistica e professionale del personale docente

1. I titoli relativi all'esperienza artistica e professionale saranno valutati in base alla loro rispondenza con i fabbisogni della ricerca e dell'offerta formativa dell'istituzione che ha emanato il bando, che sono specificati all'art. 1, comma 3 del presente bando.
2. Il candidato potrà presentare fino ad un massimo di 20 (venti) titoli, riferiti all'ultimo decennio di attività (a far data dal 01/01/2016 compreso), ai quali potrà essere assegnato un punteggio complessivo pari a 700 punti.
3. La valutazione delle “Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali” avverrà da parte della Commissione giudicatrice sulla base della Declaratoria e dei Campi Disciplinari dello specifico settore, e i titoli inerenti all'attività artistico-culturale e

professionale saranno graduati in ragione:

- dell'importanza degli Enti, delle Istituzioni, dei Musei, delle Gallerie con le quali si è collaborato;
- della qualità delle collaborazioni.

4. Ulteriori criteri specifici stabiliti dalla Commissione, nel rispetto di quelli indicati nel bando, devono essere definiti nella seduta di insediamento e devono essere pubblicati almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. I titoli valutabili sono:

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	Fino a un massimo di punti 700
- Esposizioni (personali e collettive) di rilevanza (in particolare se internazionale e nazionale), presso musei, fondazioni, enti pubblici, gallerie e relative pubblicazioni con codice ISBN; - Conseguimento di premi e riconoscimenti; esperienze di direzione artistica, in particolare se di rilevanza internazionale e nazionale; - Pubblicazioni (monografiche e collettive) editate da case editrici nazionali attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale; - Saggi e articoli editi presso riviste, collane o altre pubblicazioni editate con l'attribuzione del codice ISBN; partecipazione a comitati editoriali; - Curatela di esposizioni e manifestazioni internazionali e nazionali (monografiche o collettive) con relativa pubblicazione e codice ISBN; curatela di esposizioni presso gallerie e spazi pubblici, con relativa pubblicazione e codice ISBN; - Curatela di convegni, conferenze, seminari, workshop con relative pubblicazioni e codice ISBN; partecipazione a convegni, conferenze, seminari, workshop in qualità di relatore con relativa pubblicazione e codice ISBN; - Progettazione di studi e campagne di comunicazione, con documentazione inerente alle attività svolte; progetti di design del prodotto con documentazione relativa; - Ulteriore esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.	Presentazione massima di 20 (venti) titoli.

Art. 9 - Approvazione, pubblicazione, utilizzo della graduatoria di idonei

1. terminate le prove la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi per un **massimo attribuibile pari a 1.000 (mille)**. La graduatoria include i vincitori e gli idonei. L'inclusione in graduatoria è attribuita ai candidati che hanno ottenuto un **punteggio non inferiore a 350 su 700** in relazione al curriculum e all'esperienza artistica-professionale di cui all'art. 8.
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 - a) **Titoli ed esigenze di famiglia:** punteggio massimo pari a 300 (trecento);

- b) **Esperienza artistica e professionale:** punteggio massimo pari a 700 (settecento);
3. Con decreto del Direttore dell'Accademia viene approvata la graduatoria di merito provvisoria. Detto provvedimento è pubblicato sul sito InPA, sul sito istituzionale dell'Accademia e sul Portale dei concorsi AFAM.
 4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.ababo.it.
 5. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti previsti all'art. 2, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale dell'Accademia e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
 6. Il Direttore, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, notifica al personale individuato l'avvenuto diritto alla mobilità.
 7. L'assegnazione non può essere revocata su istanza del dipendente.
 8. L'elenco degli idonei è finalizzato esclusivamente alla mobilità di cui al presente bando e non potrà essere utilizzato per altre finalità. La validità della graduatoria è limitata all'anno accademico per il quale è indetta la procedura.
 9. Ai sensi dell'art. 35, co. 5-bis, del D.Lgs. 165/2001 "i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni".

Art. 10 - Perfezionamento della mobilità

1. L'esito della mobilità sarà comunicato al Ministero secondo le modalità annualmente disposte dallo stesso.
2. All'esito della mobilità, il personale individuato come vincitore potrà comunicare all'Accademia la disponibilità a completamento di orario presso altre Istituzioni, secondo le modalità indicate nell'apposito Regolamento vigente nella sede di destinazione.

Art. 11 – Ricorsi

Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 12 - Responsabile del procedimento e diritto di accesso

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Accademia.
2. L'accesso alla documentazione inerente la procedura selettiva è disciplinato dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR

General Data Protection Regulation, è destinata a coloro i quali presentano istanza di partecipazione a concorsi, procedure d'appalto e selezioni a vario titolo.

Il partecipante alla procedura autorizza (consenso informato) il trattamento dei dati personali da parte dell'Accademia ai sensi del GDPR, per le finalità connesse all'esecuzione della procedura stessa.

Categorie di dati trattati

Oggetto del trattamento saranno i dati personali presenti nella domanda di partecipazione e/o eventualmente comunicati dai candidati/partecipanti con documentazione integrativa della domanda.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l'Accademia Belle Arti di Bologna, con sede in Via Belle Arti, 54 – 40126, Bologna (BO), tel. 051-4226411, C.F. 80080230370, e-mail protocollo@ababo.it, sito www.ababo.it.

Finalità del trattamento, luogo del trattamento e natura del conferimento

Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso il settore/ufficio "Contratti" anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

L'individuazione del destinatario dell'incarico sarà pubblicata secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.

Periodo di conservazione dei dati

I Suoi dati personali saranno trattati per la durata necessaria all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. Taluni dati personali a Lei riferiti potranno essere conservati oltre il periodo determinato per fini di archiviazione o di ricerca storica o a fini statistici.

Categorie di destinatari

I dati trattati potranno essere comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici del Legale rappresentante pro tempore (Titolare del Trattamento) che nella loro qualità di Responsabili del trattamento/Amministratori di sistema/RPD/Persone autorizzate al trattamento, saranno adeguatamente istruite dal Titolare.

Responsabile della protezione dati (RPD o DPO)

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare del trattamento è GCS Srl, contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@ababo.it

Diritti degli interessati

Gli interessati, partecipanti alla procedura, hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (ex artt. 15 e ss. Del Regolamento). L'apposita istanza è presentata a mezzo email presso l'indirizzo protocollo@ababo.it.

Reclamo

Gli interessati, partecipanti alla procedura, che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro

riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), secondo quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, secondo le modalità previste dall'art. 142 del D. Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, o di adire le opportune sedi giudiziarie (ex art. 79 del Regolamento).

Art. 14 – Norme finali

1. L'allegato A (Modulo domanda di partecipazione) del bando, costituisce parte integrante dello stesso.
2. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Accademia con valore di notifica.

Il Direttore

Prof. Enrico Fornaroli

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensidel D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ALLEGATO A – Modulo domanda di partecipazione

SEZIONE A – Dati identificativi

Io sottoscritto/a:

Cognome		Nome	
Nato a (Prov.)		il	
Nazionalità		Codice Fiscale	
Istituzione AFAM di appartenenza			
SAD e Profilo di appartenenza			
Residenza anagrafica			
Domicilio (se diverso dalla residenza)			
Recapito telefonico		PEO	
PEC			

Dichiaro

- ☐ l'insussistenza del vincolo quinquennale di sede
- ☐ di essere sottoposto/a al vincolo quinquennale di sede sino alla seguente data: _____
- e di possedere i seguenti titoli:

SEZIONE B – TABELLA DI VALUTAZIONE

Anzianità di servizio

N.B. Per “anno” si intende aver svolto almeno 180 giorni, anche non consecutivi e in istituzioni diverse, nell'ambito dello stesso anno accademico. Si intende con il termine “ruolo” il servizio a tempo indeterminato e con il termine “pre-ruolo” il servizio a tempo determinato.

1 Anzianità di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (art. 7, co. 2 del Bando, lettera a della Tabella)	anni _____
2 Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo prestato nelle accademie di belle arti, negli ISIA, nei conservatori e negli istituti musicali pareggiati in relazione al corrispondente ruolo e alla fascia di appartenenza (art. 7, co. 2 del Bando, lettera b della Tabella)	anni _____

3 Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo o di ruolo diverso da quello di attuale titolarità prestati nelle accademie, negli ISIA, nei conservatori e negli istituti musicali pareggiati nonché in ruoli o fascia diversi da quello di appartenenza (art. 7, co. 2 del Bando, lettera c della Tabella)	ruolo ____ pre-ruolo ____
4 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni), senza distinzione di fascia, prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità (art. 7, co. 2 del Bando, lettera d della Tabella)	anni ____
5 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità, senza distinzione di fascia (art. 7, co. 2 del Bando, lettera e della Tabella)	anni ____
6 Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo o di ruolo prestati in altro ordine di scuola (art. 7, co. 2 del Bando, lettera f della Tabella)	ruolo ____ pre-ruolo ____

Titoli generali

7 Numero di promozioni di merito distinto (art. 7, co. 3 del Bando, lettera a della Tabella)	_____
8 Numero di inclusioni in graduatorie di merito di pubblici concorsi per esami, o esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (art. 7, co. 3 del Bando, lettera b della Tabella)	_____
9 Numero diplomi di Accademia di belle arti, di ISIA, di Conservatorio di musica, di Accademia di arte drammatica e danza, nonché diplomi di specializzazione conseguiti nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (art. 7, co. 3 del Bando, lettera c della Tabella)	_____
10 Numero dei titoli universitari di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca (art. 7, co. 3 del Bando, lettera d della Tabella)	_____
11 Numero dei corsi di perfezionamento rilasciati da Università di durata almeno annuale (art. 7, co. 3 del Bando, lettera e della Tabella)	_____

Esigenze di famiglia

12 Ricongiungimento al coniuge o ai figli nella provincia (art. 7, co. 4 del Bando, lettera a della Tabella)	_____
13 Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (art. 7, co. 4 del Bando, lettera b della Tabella)	_____
14 Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto (art. 7, co. 4 del Bando, lettera c della Tabella)	_____
15 Per la cura e l'assistenza dei figli portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge (art. 7, co. 4 del Bando, lettera d della Tabella)	_____

16 Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della Legge 104 (art. 7, co. 4 del Bando, lettera e della Tabella)	_____
---	-------

SEZIONE C - ALTRE INDICAZIONI

Precedenze (art. 7, co. 5 del Bando)

17 Il docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti (art. 483 Dlgs 297/ 94)?	☐ Si ☐ No
18 Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21, comma 2, L.104/ 92 o prevista per i docenti emodializzati, art. 61, L.270/ 82?	☐ Si ☐ No
19 Il docente usufruisce della precedenza prevista per il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che la mobilità sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato (art. 7, co. 5 del Bando, lettera b)?	☐ Si ☐ No
20 Il docente usufruisce della precedenza prevista per il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito (art. 7, co. 5 del Bando, lettera c)	☐ Si ☐ No
21 Provincia di residenza o cura del portatore di handicap (genitore) per cui il solo figlio usufruisce della precedenza prevista dall'art. 7, co. 5 del Bando, lettera c [in caso in tale provincia non vi sia alcuna istituzione AFAM della medesima tipologia di quella di provenienza, indicare la provincia più vicina dove c'è un'istituzione AFAM della medesima tipologia di quella di provenienza]	_____ _____

SEZIONE D – DOCUMENTI ALLEGATI

Allegati

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

SEZIONE E – DICHIARAZIONE ANZIANITÀ DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE

Il/La sottoscritto/a dichiara:

- 1) di aver assunto effettivo servizio nel ruolo di attuale appartenenza dal _____ per effetto di concorso _____ o di legge _____ e di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni di avere, quindi, una anzianità di servizio - valutabile ai sensi dell'art. 7, co. 2 lettera a) della Tabella di valutazione - di anni _____ di cui:

	anno	dal	al	Istituzione
Anni _____ di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo (1) (2) (3)				
Anni _____ derivati da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza				

- (1) l'anzianità di servizio di cui alla lettera a) della tabella di valutazione comprende gli anni di servizio, comunque prestati nel ruolo di attuale appartenenza successivamente alla decorrenza giuridica della nomina. Va parimenti considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti, quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di pronuncia giudiziale passata in giudicato.
- (2) al personale docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, per la frequenza del dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio – a norma dell'art. 463 del D.Lgs 16/4/1994, n. 297 – da parte di amministratori statali di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità secondo la lettera c) della tabella di valutazione.
- (3) qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per il servizio di ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione sarà attribuito per intero a condizione che nel relativo anno accademico l'interessato abbia prestato un **servizio non inferiore a 180 giorni**. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.

2) aver maturato, anteriormente al servizio di cui al precedente punto 1, la seguente anzianità:

	anno	dal	al	Note	Istituzione
Servizio pre-ruolo prestato nelle Accademie di Belle Arti, negli ISIA e nei Conservatori e negli Istituti Musicali Pareggiati in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza (4) (7) (8) (art. 7, co. 2 del Bando, lettera b della Tabella)					
Servizio pre-ruolo o di ruolo diversi da quello di attuale titolarità prestato nelle Accademie, negli ISIA, nei Conservatori e negli Istituti Musicali Pareggiati nonché in ruoli o fascia diversi da quello di appartenenza (5) (6) (7) (8) (art. 7, co. 2 del Bando, lettera c della Tabella)					
Servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola (6) (8) (art. 7, co. 2 del Bando, lettera f della Tabella)					

(4) l'anzianità di cui alla lettera b della tabella di valutazione comprende il servizio pre-ruolo relativo al ruolo di appartenenza, prestato nelle Accademie (ivi comprese le Accademie statizzate purché servizio prestato con contratto subordinato inquadrato nel CCNL AFAM), negli ISIA, nei Conservatori e negli Istituti Musicali pareggiati; tale anzianità si riferisce anche al servizio non di ruolo ivi compreso quello militare prestato in costanza di rapporto di impiego nello stesso ruolo di appartenenza.

(5) l'anzianità di cui alla lettera c) della tabella di valutazione comprende gli anni di servizio prestati nelle Accademie (ivi comprese le Accademie statizzate purché servizio prestato con contratto subordinato inquadrato nel CCNL AFAM), negli ISIA, nei Conservatori e negli Istituti Musicali pareggiati riferiti, sia al servizio pre-ruolo, sia a quello di ruolo diversi da quello di attuale titolarità, ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego in ruoli diversi da quelli di appartenenza. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza, anteriore alla decorrenza economica, rientra nell'anzianità prevista dalla lettera c) qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza.

(6) qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per il servizio di ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione sarà attribuito per intero a condizione che nel relativo

anno accademico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. in caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.

- (7) il servizio presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ex IMP) è valutato al pari di quello prestato nei Conservatori di Musica.
- (8) il servizio svolto con contratto subordinato ai sensi del CCNL AFAM presso le Accademie storiche statizzate è valutato al pari di quello prestato nelle Accademie di Belle Arti.

3) aver maturato la seguente continuità di servizio:

	n. anni	dal	al	Note	Istituzione
Servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno 3 anni senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità (9) (10) (art. 7, co. 2 del Bando, lettera d della Tabella)					
Servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno 3 anni senza soluzione di continuità nell'insegnamento (senza distinzione di fascia) di attuale titolarità (9) (10) (art. 7, co. 2 del Bando, lettera e della Tabella)					

- (9) il servizio presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ex IMP) è valutato al pari di quello prestato nei Conservatori di Musica. Per il personale docente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità in tali istituti nell'insegnamento di attuale titolarità è valutato ai sensi della lettera e). Nel caso di istituti statizzati, per il personale docente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità è valutato ai sensi della lettera d) a decorrere dall'immissione in ruolo presso l'ex IMP, purché l'immissione in ruolo sia successiva al pareggiamento dell'Istituto; in caso l'immissione in ruolo sia avvenuta prima del pareggiamento, il servizio di ruolo è valutato a decorrere dal pareggiamento.
- (10) il servizio svolto con contratto subordinato ai sensi del CCNL AFAM presso le Accademie storiche statizzate è valutato al pari di quello prestato nelle Accademie di Belle Arti. Per il personale docente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità in tali accademie nell'insegnamento di attuale titolarità è valutato ai sensi della lettera e). Nel caso di Accademie statizzate, per il personale docente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità con contratto ai sensi del CCNL AFAM è valutato ai sensi della lettera d) a decorrere dall'immissione in ruolo presso l'Accademia.

SEZIONE F – ESPERIENZA ARTISTICA E PROFESSIONALE

Il candidato potrà presentare fino ad un massimo di 20 (venti) titoli, riferiti all'ultimo decennio di attività (a far data dal 01/01/2016 compreso), ai quali potrà essere assegnato un punteggio complessivo pari a 700 punti.

1. Titolo
Descrizione
Allegato
2. Titolo
Descrizione
Allegato
3. Titolo
Descrizione
Allegato
4. Titolo
Descrizione
Allegato
5. Titolo
Descrizione
Allegato
6. Titolo
Descrizione
Allegato
7. Titolo
Descrizione
Allegato
8. Titolo
Descrizione
Allegato

9. Titolo
Descrizione
Allegato
10. Titolo
Descrizione
Allegato
11. Titolo
Descrizione
Allegato
12. Titolo
Descrizione
Allegato
13. Titolo
Descrizione
Allegato
14. Titolo
Descrizione
Allegato
15. Titolo
Descrizione
Allegato
16. Titolo
Descrizione
Allegato
17. Titolo
Descrizione
Allegato

18. Titolo
Descrizione
Allegato
19. Titolo
Descrizione
Allegato
20. Titolo
Descrizione
Allegato